



n. 2489/21 R.G.

**CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE**

La Corte, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:

Dott. [REDACTED] Presidente

Dott. [REDACTED] Consigliere

Dott. [REDACTED] Consigliere estensore

nella causa di appello **n. 2489/21 R.G.** proposta da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
rappresentato e difeso dall'avvocato domiciliatario [REDACTED]
del foro di [REDACTED]

PARTE APPELLANTE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa
dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED], domiciliata
presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED], rappresentata e difesa
dall'avvocato domiciliatario [REDACTED] con studio in [REDACTED]

[REDACTED],
rappresentata e difesa dall'avvocato domiciliatario FEDERICA DALAN, con
studio in [REDACTED]

PARTI APPELLATE

sulla questione relativa all'ammissibilità dell'appello, sentite le parti, all'esito della trattazione scritta del 6 aprile 2022, trascorsi gli ulteriori cinque giorni previsti dal decreto 22 marzo 2022 per l'ipotesi in cui non tutti gli appellati si fossero costituiti dieci giorni prima, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. premesso che con la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2156/21 sono state rigettate le domande di risarcimento del danno ex artt. 2051 e 2043 c.c. proposte nei confronti della [REDACTED] (ora [REDACTED] successivamente estese con la memoria ex art. 183, 6. co. c.p.c., anche richiamando l'art. 2052 c.c., nei confronti della terza chiamata [REDACTED] Il motociclista [REDACTED] aveva allegato che, mentre percorreva in sella alla propria motocicletta la S.P. [REDACTED], subito dopo una curva, aveva urtato contro il *guard rail* a seguito della presenza sull'asfalto di escrementi di animali che avevano compromesso l'aderenza al terreno delle gomme. Parti convenute e terza chiamata si erano difese asserendo che il sinistro era dipeso dalla necessità di frenare, per evitare altro motociclista [REDACTED], che a sua volta era slittato per la strada. Il sinistro era dipeso dallo stesso danneggiato che non aveva rispettato la distanza di sicurezza. Nel corso dell'istruttoria erano stati escussi sette testimoni ed era stato visionato un video ripreso con *webcam* da un motociclista - [REDACTED] [REDACTED] che seguiva [REDACTED]. Per il Tribunale:

1.1 il motociclista [REDACTED] doveva provare, a prescindere dal titolo di responsabilità invocato, che il sinistro fosse avvenuto a causa della presenza di escrementi di animali sulla strada;

1.2 la visione del video e le testimonianze consentono di ritenere che sulla strada fosse presente una "patina traslucida" (visibile a partire dal minuto 00.00.08 del video) verso il lato destro della strada, che via via si riduce. Per le testimonianze la patina era costituita da un sottile velo di escrementi, anche se le immagini non confermano che la quantità di escrementi fosse quella indicata dal teste [REDACTED] ("*... a mio parere il 70% dell'asfalto*");

1.3 dal video, ripreso da una motocicletta "*posta a due moto di distanza da quella dell'attore*", non si vede [REDACTED] slittare sulla patina. L'attore, in parte ricoperto "*dalla moto di mezzo*", affronta la curva e pare perdere stabilità in un momento successivo, quando volge a destra per avvicinarsi ad altri motociclisti accostatisi sul lato destro. [REDACTED] perde definitivamente il controllo mentre procede sul lato destro, fuori dalla carreggiata asfaltata, dopo essersi trovato davanti ad altri motociclisti;

1.4 il teste [REDACTED], che afferma di aver visto la caduta del [REDACTED] e del [REDACTED], e di aver visto la ruota del [REDACTED] sbandare dopo l'inizio di una frenata non è attendibile perché **a)** [REDACTED] trovandosi all'altezza della telecamera, non può aver visto [REDACTED] cadere in quanto nemmeno nel video non si vede la caduta; **b)** per le stesse ragioni non può aver visto lo

sbandamento del [REDACTED] né tanto meno indicarne le cause anche perché concentrato sulla guida;

1.5 la testimonianza di [REDACTED] è generica e nemmeno attendibile perché questo motociclista si trovava ancora più arretrato rispetto al motociclista che riprendeva il video sicché [REDACTED] non poteva avere una visione chiara dell'area dell'incidente;

1.6 il sinistro appare più probabilmente attribuibile alla stessa condotta del [REDACTED], che, accortosi che [REDACTED] e altri motociclisti si erano fermati sulla destra, aveva frenato per cercare di accostarsi ai compagni di viaggio e aveva perso il controllo del veicolo, in particolare nel momento in cui si era affiancato al *guard rail* mentre passava dalla parte asfaltata della carreggiata nell'area non asfaltata;

1.7 il fatto che il sinistro fosse riconducibile al mancato rispetto della distanza di sicurezza (art. 149 C.d.S.) è dimostrato dal video e dalle deposizioni dei compagni di viaggio, tutti i quali avevano confermato che le motociclette procedessero a breve distanza l'una dall'altra;

1.8 anche ipotizzando che il motociclista fosse slittato sulla striscia di escrementi, se avesse mantenuto una distanza maggiore, avrebbe avuto un intervallo di spazio e tempo sufficiente per mantenere il controllo del mezzo. Altri motociclisti che precedevano e lo seguivano avevano continuato a procedere lungo la strada, passando alla sinistra dei compagni di viaggio che si erano fermati;

2. premesso che l'appellante chiede che, in riforma della sentenza, sia accolta una delle domande di risarcimento del danno (artt. 2051, 2043 e 2052 c.c.). Lamenta **a)** l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie nella ricostruzione del nesso causale; **b)** l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e dell'interpretazione dell'art. 149 C.d.S.; **c)** l'errata decisione sulle spese di lite; **d)** la mancata ammissione di richieste istruttorie;

3. premesso che in occasione della trattazione dell'udienza 6 aprile 2022 le parti hanno potuto interloquire sulla questione - sollevata dalla [REDACTED] con la comparsa di costituzione e risposta - dell'eventuale inammissibilità dell'appello in considerazione della sua palese infondatezza;

4. rilevato che:

4.1 l'appello non ha ragionevoli probabilità di essere accolto se è manifestamente infondato. La ragionevole probabilità di accoglimento si traduce nella non manifesta infondatezza dell'impugnazione, con la conseguenza che, se la domanda è manifestamente infondata, non ha una ragionevole *chance* di essere accolta;

4.2 è stato instaurato il contraddittorio all'udienza ex art. 350 c.p.c. sulla questione dell'ammissibilità dell'appello, si discute di una controversia in cui non è previsto l'intervento obbligatorio del P.M. né trattata in primo grado secondo il rito sommario di cognizione. Non deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per ragioni processuali, non è stato proposto appello incidentale, né occorre procedere a valutazioni diverse

rispetto a quelle del giudice di primo grado per giungere ad analoghe conclusioni;

5. ritenuto che l'appellante non ha formulato censure o argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la valutazione di erroneità della sentenza impugnata in quanto:

5.1 spetta al danneggiato la prova del nesso causale fra il manto stradale insudiciato da escrementi e la caduta e gli argomenti sviluppati dal Tribunale per escludere una responsabilità da cose in custodia sono valorizzabili anche per escludere le altre forme di responsabilità. Il rapporto eziologico materiale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. rileva in ogni forma di responsabilità;

5.2 il Tribunale non ha fondato il giudizio sul nesso causale su una scansione temporale che contempla una specifica unità di misura ma sulle immagini riprese da una *webcam* posizionata sul casco del motociclista [REDACTED]. Il video contenuto in un DVD non consente di affermare che [REDACTED] avesse perso il controllo della motocicletta transitando sopra la "patina traslucida" illuminata dalla luce del sole e costituita, secondo i testi, da un sottile strato di escrementi ma dopo essersi spostato sulla destra e dopo l'uscita dalla carreggiata pavimentata;

5.3 l'affermazione del Tribunale, secondo cui la quantità di escrementi non ricopriva circa il 70% del manto stradale (ma una superficie molto più modesta), come invece aveva affermato il teste [REDACTED], trova conferma nella visione del video;

5.4 la curva sinistrosa e il video della *webcam* hanno consentito al Giudice di primo grado di affermare che [REDACTED] sia inattendibile perché dalla sua posizione non avrebbe potuto vedere quello che aveva affermato di aver visto;

5.5 altrettanto condivisibile è la valutazione sulla scarsa attendibilità di [REDACTED], tenuto conto che è proprio [REDACTED] a riferire quanto a lui attribuito e riportato tra virgolette a pag. 11 della motivazione della sentenza: il teste si trovava ancora più lontano dall'infortunato di [REDACTED]

[REDACTED] Non sono state utilizzate - come afferma la difesa dell'appellante - le dichiarazioni di [REDACTED] per smentire [REDACTED] ma le dichiarazioni dello stesso [REDACTED];

5.6 appare pertinente il riferimento all'art. 149 C.d.S. perché dall'esame del video si desume che i motociclisti procedessero vicini l'uno all'altro senza rispettare la distanza di sicurezza e che alcuni di loro si fermarono subito dopo una curva. Uno dei motociclisti - indentificato nel [REDACTED] - sembra perdere il controllo del veicolo dopo essersi spostato all'esterno della carreggiata, quando si trova davanti ad alcuni altri compagni di viaggio;

5.7 il motivo sulle spese processuali non è autonomo rispetto a quelli sulla prova del nesso causale e sull'errata interpretazione dell'art. 149 C.d.S.;

5.8 nell'insistere genericamente per l'ammissione di un ulteriore teste a "prova contraria indiretta" su alcuni capitoli della terza memoria ex art. 183, 6 co. c.p.c. la difesa dell'appellante non tiene conto di tutti i testi escussi dal giudice di primo grado indicati a pag. 8 della motivazione della sentenza e

che la prova mancante riguarda il nesso causale fra escrementi presenti sulla sede stradale e caduta del motociclista. Essendo la prova del nesso causale a carico dell'attore, non è spiegato quale fosse l'oggetto della prova contraria indiretta. Nessuno dei capitoli in calce all'atto d'appello può essere considerato a "prova contraria indiretta";

6. ritenuto che l'appello non presenta ragionevoli probabilità di accoglimento sicché va dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c... Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 nella somma di euro 2.867,00 per ciascuna delle parti appellate, seguono la soccombenza dell'appellante. Tenuto conto della natura e del valore della controversia, dello stato processuale (fase introduttiva dell'appello) nella quale la pronuncia interviene e della modalità della discussione (la discussione è avvenuta solo tramite trattazione scritta dell'udienza senza il deposito di comparse conclusionali), si applicano parametri medi per le prime due fasi e più contenuti per l'ultima (euro 1.080,00 + euro 877,00 + euro 910,00);

7. ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione respinta;

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, visti gli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ogni ulteriore richiesta respinta, così definitivamente decide:

I. dichiara inammissibile l'appello promosso da [REDACTED]
[REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza 19 novembre 2021,
n. 2156;

II. condanna l'appellante [REDACTED] a rifondere
a [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] le spese del presente giudizio, liquidate per
ciascuna delle parti appellate nella somma di euro 2.867,00 per compensi,
oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa;

III. dichiara che [REDACTED] è obbligato a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Si comunichi.

Venezia, 13 aprile 2022

Il Presidente
[REDACTED]